



Approfondimento n. 3 – 07 giugno 2024

LA RICOGNIZIONE 2024 DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPUNTI PRATICI PER CONSOLIDARE L'ADEMPIMENTO

Fabrizio Robbiano*



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



**Dottore commercialista titolare dello Studio AP-PA, revisore degli enti locali*

Introduzione

La presente scheda è dedicata ad approfondire gli aspetti contenutistici, procedurali ed organizzativi della ricognizione periodica dei servizi pubblici locali; l'adempimento è stato introdotto dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 (c.d. TUSPL) ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ed è stato assolto per la prima volta dagli enti interessati, entro il 31/12/2023.

Obiettivo del documento è quello di richiamare i temi più rilevanti emersi a seguito della ricognizione 2023 per fornire spunti utili al consolidamento di tale adempimento; il presidio dei servizi pubblici, come vedremo, è compito particolarmente articolato ed interessa una pluralità di aspetti amministrativi, operativi ed organizzativi. La messa a regime di tale adempimento comporta la conduzione di un percorso di progressivo affinamento in termini di approccio, contenuto e strumenti da impiegare. Per questo motivo, si ritiene utile fare il punto di quanto emerso a seguito della prima applicazione del disposto di cui all'art. 30 del TUSPL, così da fornire un supporto per avviare e condurre la ricognizione 2024.

La scheda affronta i seguenti punti:

1. Perimetro della ricognizione: quali servizi considerare	2
2. La ricognizione dei servizi pubblici locali: cosa comporta	3
3. Ricognizione SPL 2023: soggetti coinvolti, modelli impiegati e procedure	5
4. Spunti utili emersi dopo il primo adempimento	8
4.1 Segnalazioni dell'AGCM sulle ricognizioni periodiche SPL 2023	8
4.2 Ricognizione SPL e assenza di sanzioni pecuniarie specifiche.....	11
4.3 I controlli sulle ricognizioni SPL attraverso i questionari e le relazioni della Corte dei conti.....	12
4.4 Distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali: quali criteri?	13
4.5 Gestione tributi ed entrate locali: le molteplici configurazioni delle attività esternalizzate.....	14
4.6 Servizi crematori e gestione impianti sportivi inquadrabili come SPL	14
5. Agenda per la ricognizione SPL 2024.....	15

1. Perimetro della ricognizione: quali servizi considerare

Elemento essenziale dell'adempimento è quello di definire l'oggetto della ricognizione periodica; questa comporta di presidiare i "servizi pubblici locali a rilevanza economica", definiti anche come "servizi di interesse economico generale di livello locale". Ma come si individua un servizio pubblico locale?

La lett. c) del c. 2 del D. Lgs. 201/2022 li identifica nel seguente modo:

"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".

Con riferimento alla definizione riportata, è opportuno premettere che nel quadro normativo attuale (ed anche passato) non si rinviene un elenco positivo di servizi pubblici locali. Resta pertanto nella facoltà dell'ente, al di fuori dei servizi riconducibili (per prassi o per specifico richiamo normativo) nell'alveo delle competenze delle c.d. utilities, individuare i servizi oggetto di ricognizione. Sulla base della definizione normativa riportata, appare ragionevole ricondurre nel perimetro della ricognizione, i servizi di cui l'ente è titolare della scelta della forma di gestione e la cui erogazione è affidata ad un soggetto terzo, cui viene attribuita la responsabilità del soddisfacimento della domanda per cui il medesimo servizio è stato istituito. Rispetto a tali interventi occorre distinguere, e quindi escludere dalla ricognizione, i servizi di cui l'ente mantiene la responsabilità dell'erogazione finale nei confronti del cittadino/utente; rientrano in tale caso di esclusione tutti gli interventi affidati a soggetti terzi che risultino strumentali all'erogazione del servizio finale da parte dell'ente, che ne manterrebbe la responsabilità ultima.

L'attività di discernimento dei servizi, distinguibili tra strumentali e SPL (ed all'interno di tale categoria, tra servizi pubblici locali a rilevanza economica, soggetti a ricognizione, e servizi privi di rilevanza economica, non soggetti a ricognizione) non è tuttavia compito agevole: nell'affrontare la ricognizione 2023, un elemento di supporto è stato individuato nell'elenco di servizi contenuto nel Manuale predisposto dall'Anac per l'utilizzo del proprio Portale "Trasparenza SPL". Anche tale elenco si è tuttavia prestato, nella prassi che si andrà ad analizzare nei prossimi paragrafi, a diverse valutazioni soggettive operate dai singoli enti. A parere di chi scrive, gli elementi dirimenti per individuare l'effettiva presenza di un servizio pubblico locale, sono da individuarsi nella competenza a rispondere del soddisfacimento della domanda da parte del cittadino e nell'allocazione del rischio economico correlato all'organizzazione di un servizio: laddove tali due componenti ricadano in capo ad un soggetto terzo, si è in presenza di un affidamento di un servizio pubblico locale.

Nel paragrafo dedicato agli spunti emersi a seguito della prima ricognizione, si richiameranno autorevoli contributi all'individuazione dei servizi pubblici locali.

2. La ricognizione dei servizi pubblici locali: cosa comporta

La ricognizione periodica dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, che dispone quanto segue:

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto

legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


L'obbligo di condurre verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali discende dalle disposizioni della legge delega (art. 8 L. 118/2022) che ha portato all'emanazione del decreto di riordino (TUSPL); la lett. u) del comma 1 prevede infatti il:

rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Inquadrato in questo modo, l'adempimento della ricognizione periodica dei servizi pubblici locali assume una dimensione dinamica di progressivo accrescimento delle capacità di presidiare il modello di gestione prescelto e di verificarne costantemente il rapporto tra le risorse assorbite e la qualità ed efficacia della risposta del servizio ai bisogni della collettività, così da supportare la successiva fase di riaffidamento alla scadenza del contratto in essere. I passaggi di tale modello dinamico sono individuabili direttamente nell'input della legge delega:

- Scelta del regime di gestione,
- Regolazione del servizio,
- Verifica corretto andamento,

che possono essere correlati secondo il seguente legame circolare:



Dalla correlazione riportata, oltre all'aspetto "funzionale" dell'adempimento, se ne può dedurre anche la dimensione di gradualità. La piena esplicitazione delle finalità e degli effetti della ricognizione periodica dei servizi pubblici locali potrà manifestarsi quando anche gli altri passaggi della correlazione rappresentata nel grafico, saranno a pieno regime, ovvero:

- Scelta del regime di gestione di un servizio: sarà svolta osservando l'istruttoria e le valutazioni preliminari previste dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2022;

- Regolazione del servizio: il contratto stipulato tra ente e gestore contemplerà tutti i punti disciplinati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 201/2022.

Nel quadro sopra delineato, è certamente ragionevole che l'adempimento sia stato reso obbligatorio entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto di riordino dei servizi pubblici locali, così da avviare fin da subito il potenziamento dell'attività di misurazione e monitoraggio; è tuttavia altrettanto ragionevole che gli enti, nell'approcciarsi a tale importantissimo adempimento, perseguano obiettivi di progressivo affinamento dello stesso, in parallelo con i rinnovi degli affidamenti di servizi (da condursi rispettando l'iter istruttorio previsto dal D. Lgs. 201/2022) e con le conseguenti modalità di regolazione aggiornate secondo quanto previsto dal TUSPL.

Nel panorama descritto, risulta pertanto utile fare tesoro di quelle che sono state le indicazioni emerse in relazione alla prima ricognizione e cogliere altresì i nuovi spunti di prassi e di giurisprudenza che ne sono seguiti al fine di rafforzare il percorso di consolidamento dell'adempimento. Questi peraltro, sono gli obiettivi del presente approfondimento che vengono affrontati nei successivi punti.

3. Ricognizione SPL 2023: soggetti coinvolti, modelli impiegati e procedure

I soggetti - Il primo elemento su cui focalizzare l'attenzione rispetto alla prima ricognizione dei servizi pubblici locali è rappresentato dalla dimensione soggettiva, ovvero gli attori coinvolti nella ricognizione, che è poi possibile suddividere in tre categorie:

- **soggetti attivi;**
- **soggetti controllori**
- **soggetti di riferimento.**

Tra i **soggetti attivi** rientrano gli organismi su cui ricade l'obbligo di porre in essere l'adempimento; trattandosi di servizi pubblici locali, coerentemente con la definizione del primo periodo del c. 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, rientrano in tale categoria, tutti gli enti locali e loro forme aggregative competenti ad individuare, istituire ed affidare un servizio pubblico locale; gli stessi possono pertanto essere riepilogati nel seguente elenco:

- Comuni
- Province e Città metropolitane
- Unioni di comuni
- Comunità montane
- Consorzi tra enti locali

Per quanto riguarda i **soggetti controllori**, in questo ambito rientrano le authority e gli enti che hanno competenza a presidiare la regolare conduzione dell'adempimento concernente la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali:

- ANAC: ente deputato a garantire la trasparenza degli atti in materia di gestione dei servizi pubblici locali (art. 31 D. Lgs. 201/2022)
- AGCM: ente competente a segnalare situazioni che possano determinare distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato, tra cui situazioni di diseconomicità, di inefficienza o di inefficacia nella gestione dei servizi pubblici locali (art. 21 L. 287/1990)
- Corte dei conti: le sezioni regionali di controllo sono deputate a presidiare il sistema dei controlli degli enti locali e la gestione finanziaria degli stessi, verificando altresì l'impatto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale (art. 148 e 148 bis del D. Lgs. 267/2000)

Tra i **soggetti di riferimento** per la ricognizione dei servizi pubblici locali rientrano gli enti competenti a presidiare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi; tra questi si possono annoverare:

- Arera: ente deputato a regolare i settori idrico, rifiuti, energia (art. 7 D. Lgs. 201/2022)
- ART: ente deputato a regolare il settore del trasporto pubblico locale (art. 7 D. Lgs. 201/2022)
- Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit): ente deputato a regolare i servizi pubblici locali non a rete per i quali non sia presente un'authority di settore (art. 8 D. Lgs. 201/2022)

Modelli impiegati - L'impostazione della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali ha rappresentato un'incognita per buona parte dell'esercizio 2023; certamente, il disposto dell'art. 30 del TUSPL costituisce un riferimento per definire i contenuti da approfondire in merito alle verifiche periodiche che gli enti devono condurre; tuttavia, data l'ampiezza dell'oggetto di ricognizione e la molteplicità dei punti da considerare, lo sviluppo del documento ha rappresentato un elemento di complessità. A novembre 2023 inoltrato, l'ANCI ha pubblicato un quaderno dedicato alla "Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del d. Lgs. N. 201/2022" contenente uno schema di ricognizione dei servizi; dopo qualche settimana, l'Anac ha individuato tale schema come possibile modello di riferimento per la predisposizione della Relazione.

Il modello previsto dal quaderno ANCI si articola nei seguenti punti:

1. **Contesto di riferimento**
Tale punto richiede di descrivere la natura e la tipologia del servizio pubblico locale oggetto di ricognizione, presentando altresì il sistema di monitoraggio sullo stesso servizio
2. **Identificazione del soggetto affidatario**
Occorre indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale ed ogni informazione utile per descrivere il gestore del servizio; nel caso lo stesso fosse un soggetto partecipato dall'ente, occorre dimostrare la sostenibilità della partecipazione ai sensi della normativa TUSP, laddove si fosse in presenza di società in house occorre rendicontarne le caratteristiche salienti ed i benefici derivanti da tale modello gestionale

3. Andamento economico
Occorre rendicontare le grandezze rilevanti riferite alla situazione economica del servizio, tra cui ricavi, costi, investimenti, personale impiegato e sistema di tariffazione; in presenza di PEF del servizio, occorre rendicontarne l'andamento rispetto alle previsioni
4. Qualità del servizio
Il punto richiede di rendicontare i risultati degli indicatori correlati ai livelli di qualità previsti contrattualmente ed ai parametri ritenuti significativi anche in termini di confronto con altri contesti in cui viene erogato il medesimo servizio; occorre altresì riportare i risultati di eventuali indagini di customer satisfaction
5. Obblighi contrattuali
Occorre rendicontare i parametri di operatività del servizio previsti contrattualmente e riguardanti gli ambiti dell'universalità del servizio (volumi prodotti e territorio servito), della socialità (prestazioni obbligatorie) e della tutela ambientale
6. Vincoli
È necessario indicare l'eventuale sussistenza di disposizioni legislative che impongono obblighi gestionali ed eventuali vincoli tecnici e/o tecnologici che possono incidere sull'economicità e sostenibilità finanziaria della gestione e sulla qualità dello stesso
7. Considerazioni finali
Occorre formulare una valutazione complessiva sull'andamento del servizio rispetto alle risultanze conseguite, al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, all'impatto sul bilancio dell'ente affidante ed a possibili futuri aggiornamenti nelle modalità di erogazione dello stesso.

Procedura di formalizzazione della ricognizione: il disposto normativo non disciplina l'iter procedurale da adottare per l'approvazione della ricognizione periodica e non individua uno specifico organo o referente competente a presidiare l'intera attività ricognitoria; su tale ultimo aspetto, poiché il focus dell'adempimento è incentrato sull'andamento del servizio, si ritiene che il soggetto competente a raccogliere dati e relazionare sull'andamento gestionale sia da individuarsi nel soggetto apicale che ha la competenza amministrativa dell'affidamento del servizio (dirigente o incaricato di EQ).

Per quanto riguarda l'iter procedurale di formalizzazione della ricognizione, poiché quest'ultima è soggetta ad obblighi di pubblicazione e trasparenza, sia sul sito dell'ente affidante che nell'apposita sezione ANAC, è raccomandabile che la stessa venga formalmente recepita da un organo di indirizzo politico.

La prassi prevalentemente adottata nel 2023 ha visto uno "sdoppiamento" dell'iter amministrativo di recepimento: la ricognizione dei servizi in house, rappresentando la stessa un'appendice al Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, è stata sottoposta alla presa d'atto consiliare; la ricognizione complessiva di tutti i servizi è stata invece generalmente formalizzata tramite deliberazione di giunta.

Obblighi di trasparenza e adempimenti ANAC: il c. 2 dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022 prevede che la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali sia pubblicata senza indugio sul sito

istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL». Rispetto a tali ultimi passaggi, con riferimento alla ricognizione 2023, l'ANAC ha precisato che, oltre alla Relazione ricognitoria, deve essere inviata all'Autorità anche una tabella di sintesi in formato pdf, contenente alcuni dati riepilogativi dell'ente e degli affidamenti di servizi pubblici locali da esso disposti. I due documenti - relazione e tabella di sintesi in formato pdf - dovevano essere trasmessi via PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it entro la data del 31/12/2023, specificando nell'oggetto della PEC, "Relazione annuale SPL" seguito dalla denominazione e dal codice fiscale dell'ente. Per il 2024 occorrerà verificare se l'ANAC manterrà le medesime modalità ovvero se aggiornerà iter e/o modelli di rendicontazione.

4. Spunti utili emersi dopo il primo adempimento

Nel paragrafo che segue si passano in rassegna i principali spunti di giurisprudenza e prassi emersi dopo l'assolvimento della prima ricognizione dei servizi pubblici locali, condotta dagli enti coinvolti entro lo scorso 31 dicembre 2023; la prima sezione è dedicata alle segnalazioni formulate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che si è da subito espressa su alcune ricognizioni; seguono indicazioni puntuali, ordinate per oggetto, tratte da pronunce ed orientamenti formulati da organismi di vigilanza e controllo.

4.1 Segnalazioni dell'AGCM sulle ricognizioni periodiche SPL 2023

Le indicazioni più incisive circa l'adozione delle relazioni sulla ricognizione periodica dei servizi pubblici locali derivano dall'attività di segnalazione e consultiva posta in essere dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; l'Antitrust, fin dai primi mesi del 2024, ha infatti passato in rassegna alcune relazioni ricognitorie dei servizi pubblici locali, effettuate ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, ed ha espresso le proprie considerazioni in merito. Le segnalazioni dell'AGCM, pur essendo riferite agli specifici contenuti delle relazioni adottate dagli enti, seguono un'articolazione argomentativa ben definita, di cui di seguito descriviamo i punti essenziali:

Richiamo competenze dell'AGCM: art. 21 L. 287/1990

Il presupposto degli atti di segnalazione adottati dall'Antitrust è da individuarsi nelle Norme per la tutela della concorrenza e del mercato di cui alla L. 287/1990, ed in particolare in quanto previsto dall'art. 21, che viene sempre richiamato nelle premesse dei pareri rilasciati dall'AGCM:

"Art. 21 Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. *L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.*
3. *L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive."*

Richiamo dei presupposti normativi dell'adempimento

Sempre nella parte introduttiva degli atti di segnalazione dell'AGCM, viene richiamato il contenuto dell'attività ricognitoria periodica che gli enti locali devono porre in essere con riferimento ai servizi pubblici locali che hanno istituito ed esternalizzato, evidenziando come tale ricognizione debba *"rilevare il concreto andamento di ogni servizio pubblico locale affidato dagli enti competenti dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico e tenendo conto anche degli atti e degli indicatori adottati dalle autorità di regolazione (per i servizi a rete) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per i servizi non a rete). La ricognizione deve altresì indicare la misura del ricorso agli affidamenti in house e gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti"*.

Finalità della ricognizione periodica

Un passaggio importante contenuto nella parte introduttiva di tutti i provvedimenti adottati dall'AGCM, riguarda la finalità dell'attività ricognitoria dei servizi pubblici locali che, come anche ricordato nella presente nota, concerne il potenziamento della trasparenza sui risultati conseguiti dalla loro erogazione, in modo da poter verificare se sia rispettato il principio di economicità complessiva; l'Antitrust segnala infatti come il TUSPL abbia inteso *"rendere maggiormente trasparenti i risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, affidando agli enti il compito di verificare che le condizioni di offerta del servizio siano sostenibili nel corso del tempo dal punto di vista economico e finanziario e tali da assicurare, anche sotto il profilo qualitativo, la soddisfazione dei bisogni degli utenti."*

Osservazioni nel merito delle relazioni adottate

La parte centrale di ogni atto adottato dall'AGCM riguarda considerazioni specifiche circa i servizi oggetto di ricognizione da parte degli enti locali destinatari di segnalazione; le osservazioni si incentrano sia sulla esaustività dei contenuti che su profili di criticità riguardanti la situazione economica e qualitativa dei singoli servizi; nella tabella in calce al presente paragrafo si riporta il riepilogo di tutti i pareri rilasciati dall'AGCM in materia di ricognizione dei SPL alla data di pubblicazione del presente approfondimento; i singoli pareri sono consultabili al seguente link del sito dell'Autorità: <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/attivita-di-segnalazione/lista-segnalazioni-e-pareri>

Rispetto a quanto fino ad oggi osservato negli atti di segnalazione formalizzati, **emerge una caratteristica costante: pressoché tutti i servizi analizzati ed oggetto di rilievi risultano essere affidati secondo il modello in house providing o comunque con procedura diretta**; tale approccio appare coerente con le finalità dell'adempimento e, più in generale, con gli obiettivi del Testo unico sui servizi pubblici locali, ovvero salvaguardare il principio della concorrenza quale elemento fondante delle scelte circa le modalità gestionali di un servizio; poiché attraverso il ricorso all'in house providing, il confronto concorrenziale è quantomeno attenuato (pur al netto

degli obblighi motivazionali a carico degli enti che scelgono tale soluzione), risulta logico che l'attenzione dell'Authority si incentri sui servizi affidati secondo tale modello. È pertanto raccomandabile che gli enti locali, nell'approcciarsi alla ricognizione 2024 potenzino il presidio informativo riguardante i servizi in house (peraltro oggetto anche di specifica appendice alla ricognizione delle società partecipate) in modo da dimostrare la sostenibilità di tali affidamenti.

Indicazioni finali e richiesta di aggiornamento

Gli atti di segnalazione dell'AGCM si concludono ribadendo l'importanza del rispetto del principio di trasparenza, introdotto dal D. Lgs. 201/2022, sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, così da *"raggiungere e mantenere quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d'essere del servizio pubblico"*. Viene infine richiesto agli enti destinatari della segnalazione, di comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto, le iniziative adottate per rimuovere le criticità rilevate.

Elenco degli atti di segnalazione adottati e pubblicati dall'AGCM al 31/05/2024

N. segnalazione	Data	Servizio	Rilievi	Modalità di affidamento
AS1941	16/02/2024	Igiene ambientale	Carenze informative su equilibrio economico della gestione, adempimento obblighi di servizio, livelli qualitativi raggiunti, carente motivazione mantenimento partecipata	In House
AS1942	16/02/2024	Igiene ambientale	Limitatezza perimetro, mancata rendicontazione piano di risanamento, carenza dati su andamento servizio	In House
AS1943	16/02/2024	Trasporto pubblico locale	Criticità su equilibrio economico finanziario, efficienza, qualità del servizio. Carenze informative su equilibrio economico della gestione, sui livelli di qualità raggiunti, su adempimento obblighi di servizio pubblico	In House
AS1944	16/02/2024	Gestione impianti sportivi	Criticità su equilibrio economico finanziario e su efficienza. Carenze informative su investimenti	In House
AS1946	22/02/2024	Igiene ambientale, Trasporto pubblico, Sosta stradale	Igiene Ambientale: criticità su adempimenti Arera, adempimento obblighi di servizio, qualità, efficienza ed equilibrio economico di gestione TPL: criticità sul livello qualitativo del servizio Sosta stradale: carenza parametri di valutazione del servizio	In House
AS1947	22/02/2024	Servizio idrico	Criticità su costo e qualità del servizio; carenza informativa su parametri di qualità; criticità in merito a durata affidamento	Diretto
AS1948	22/02/2024	Trasporto pubblico locale	Criticità su livello qualitativo del servizio; carenze informative su costi servizio e su obblighi contratto di servizio	Diretto
AS1952	29/02/2024	Servizio idrico	Criticità su equilibrio economico, su qualità del servizio e su durata dell'affidamento	Il servizio in questione risulta affidato a tre società in house, ad una società a

N. segnalazione	Data	Servizio	Rilievi	Modalità di affidamento
				partecipazione pubblica e ad una società mista.
AS1953	29/02/2024	Servizio idrico	Criticità su equilibrio economico, su qualità del servizio e su effettivi requisiti per affidamento in house providing	In House
AS1954	29/02/2024	Servizio idrico	Criticità su equilibrio economico e su qualità del servizio	In House
AS1955	29/02/2024	Servizio idrico	Criticità su andamento economico della gestione, su costi per l'utenza e sulla qualità del servizio.	In House
AS1956	06/03/2024	Igiene ambientale, Manutenzione verde, Sosta a pagamento	Igiene Ambientale: criticità su qualità ed efficienza Manutenzione verde: criticità su durata affidamento rispetto ad investimenti; non indicati obblighi ed oneri del servizio; basso livello di gradimento Sosta stradale: non riportati obblighi di servizio; criticità in termini di efficienza e qualità	In House
AS1959	06/03/2024	Servizi vari, Servizio idrico	Servizi vari: erroneo inquadramento come servizi strumentali Servizio idrico: criticità relative ai costi per gli utenti del servizio idrico e alla qualità del servizio	Servizio idrico in House, Servizio TPL appalto attraverso agenzia.
AS1967	09/05/2024	Igiene ambientale, Trasporto pubblico	Igiene ambientale e TPL: criticità su rendicontazione obblighi di servizio e su livelli di qualità dei servizi e di efficienza ed impatto su bilancio dell'ente Per TPL rilievi anche sulla durata dell'affidamento	In House

4.2 Ricognizione SPL e assenza di sanzioni pecuniarie specifiche

Relativamente alle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dell'adempimento o dall'effettuazione di una ricognizione carente o incompleta (al netto di eventuali iniziative d'ufficio poste in essere dagli organi di vigilanza, tra cui gli atti di segnalazione analizzati al punto precedente), la disposizione normativa che la disciplina non prevede specifiche sanzioni a carico degli enti inadempienti, a differenza di quanto previsto, ad esempio, per la ricognizione periodica delle partecipate. Tale situazione è stata evidenziata anche dalla Procura generale della Corte dei conti nel documento che è stato pubblicato in occasione della Cerimonia inaugurale dell'Anno giudiziario 2024; nell'analizzare il raccordo tra le funzioni di controllo e quelle giurisdizionali della magistratura contabile, è stato rilevato quanto segue: *“L'art. 30 del testo unico (“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”) prevede che “I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”.*

Nella ricognizione rilevano i dati sugli affidamenti (se con gara o a società in house), l'andamento economico delle gestioni, la qualità delle prestazioni rispetto agli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La stessa disposizione prevede i necessari raccordi con la ricognizione di cui all'art. 20, comma 7, del TUSP. In primis, c'è l'aggiornamento annuale e la contestualità rispetto al pregresso adempimento. Inoltre, "Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione", di cui al predetto art. 20, comma 713.

Ciononostante, la ricognizione a norma del testo unico sui servizi pubblici è sfornita di sanzioni pecuniarie, per cui non è attivabile il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 133 c.g.c." Per completezza, si ricorda come l'art. 133 del Codice della giustizia contabile, non applicabile nei casi di mancata ricognizione, disponga che: "quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria."

4.3 I controlli sulle ricognizioni SPL attraverso i questionari e le relazioni della Corte dei conti

L'adempimento ricognitorio periodico dei servizi pubblici locali introdotto a partire dal 2023 è stato ricompreso nei controlli di competenza della Corte dei conti; la Sezione Autonomie, nell'ambito del Programma delle attività per l'anno 2024 per l'organizzazione delle funzioni di controllo (Deliberazione Sezione Autonomie n. 8/2024/INPR), ha infatti evidenziato quanto segue: "Viene anche riservata attenzione alle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, adottate a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (con riferimento ai piani di revisione approvati al 31 dicembre 2022), al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l'impatto complessivo sulla finanza pubblica.

La strumentalità e la funzionalizzazione delle società, della loro organizzazione e azione, rispetto alle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socio costituisce il centro di gravità sistematico e unitario di questa disciplina.

In tale ambito un tema di attualità riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022 di riordino della relativa disciplina.

Contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate è, quindi, d'interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno. Verrà pertanto considerata la correlazione tra la razionalizzazione di cui all'articolo 20 TUSP e la ricognizione di cui all'articolo 30, d.lgs. n. 201/2022 ed emerge la necessità di individuare punti di difformità e/o di connessione tra le stesse."

Coerentemente con quanto programmato, occorre rilevare come nel questionario per gli organi di revisione degli enti locali sul rendiconto 2023 previsto dalla Corte dei conti (Deliberazione Sezione Autonomie n. 8/2024/INPR), sia presente una specifica domanda nella sezione IV – Organismi partecipati volta ad accertare se sia stata condotta la ricognizione dei SPL: "7. L'ente

ha provveduto alla verifica periodica dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ex art. 30 del d.lgs. n 201/2022?”.

4.4 Distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali: quali criteri?

Come anticipato nella prima parte dell'approfondimento, un tema che ha reso particolarmente complesso l'approccio alla prima ricognizione, è stato quello dell'individuazione di quali servizi sottoporre a monitoraggio. Nell'atto di segnalazione n. AS1959 del 06/03/2024 (richiamato nella tabella riepilogativa precedentemente riportata), l'AGCM ha formulato un importante richiamo circa i presupposti ed i riferimenti su cui basare la distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali; di seguito si riporta tale passaggio: *“Dall'analisi della relazione adottata ... emergono alcune criticità e carenze rispetto agli elementi di valutazione richiesti dal citato articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022, in quanto la ricognizione, da un lato, non fornisce indicazioni circa l'andamento di alcuni servizi pubblici locali non a rete (ritenuti erroneamente “strumentali”), dall'altro lato, evidenzia alcune criticità con riguardo ai costi per gli utenti del servizio idrico e alla qualità del servizio.*

In particolare, una serie di servizi, tra loro eterogenei, affidati nel territorio provinciale (quali l'attività di pulizia delle acque superficiali del Lago .., la manutenzione delle strade provinciali e degli edifici scolastici, l'illuminazione pubblica e la gestione del verde), non sono stati inclusi nella ricognizione, in quanto considerati strumentali per l'attività dell'Ente

A tale riguardo, l'Autorità non condivide le argomentazioni svolte da codesta Provincia per escludere tali servizi dall'ambito applicativo del d.lgs. n. 201/2022 e, dunque, dalla ricognizione ex articolo 30 del medesimo decreto.

Si rammenta che i servizi strumentali sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, laddove invece i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. Detto in altri termini, la distinzione può ricercarsi nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante. La distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali all'attività dell'ente si coglie ancor meglio se si tiene in considerazione che si ravvisa un servizio pubblico locale quando è presente sul territorio un'utenza diffusa che corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette solo nei confronti dell'ente, ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati.

Più specificamente, la giurisprudenza ha considerato come servizi pubblici locali molti dei servizi esclusi da codesta Provincia dalla ricognizione, tra cui quelli di pulizia lacustre, manutenzione delle strade pubbliche e del patrimonio immobiliare pubblico, illuminazione pubblica, verde pubblico.

A ciò si aggiunga che l'elenco fornito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel Decreto direttoriale 31 agosto 2023, recante Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete non può ritenersi esaustivo, bensì meramente esemplificativo, dal momento che ha come fine espresso quello di fornire degli indicatori di qualità dei servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione e non già di elencare i servizi soggetti a ricognizione.

Sotto questo profilo la ricognizione effettuata da codesta Amministrazione è dunque carente nella misura in cui non illustra l'andamento della gestione di alcuni servizi pubblici locali non a rete rientranti nel perimetro applicativo del d.lgs. n. 201/2022.”

4.5 Gestione tributi ed entrate locali: le molteplici configurazioni delle attività esternalizzate

Sempre con riferimento ai criteri di individuazione dei servizi da sottoporre a ricognizione periodica, un ambito caratterizzato da differenti approcci di inquadramento è quello relativo alla gestione dei tributi locali. Rispetto alle attività che lo caratterizzano, occorre evidenziare come il quaderno ANCI n. 46/2023, contenente anche lo schema di relazione di ricognizione preso a riferimento dall'Anac quale possibile modello da impiegare, abbia escluso la riconducibilità della riscossione tributi nell'ambito dei servizi pubblici locali (“A tal proposito, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi elencati da ANAC, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi)”). Sul tema è stato recentemente effettuata, nell'ambito della Delibazione n. 7/2024/PASP della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, un'interessante ricognizione delle diverse configurazioni che il servizio di gestione delle entrate locali può assumere, richiamando la relativa giurisprudenza di riferimento; nello specifico, a seconda delle diverse attività interessate dall'esternalizzazione, la gestione delle entrate locali può essere inquadrato come:

- Servizio pubblico locale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, Sent. n. 5461 del 05/10/2011);
- Servizio strumentale (cfr. Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Del. n. 15/2011/INPR);
- Servizio avente natura eterogenea (cfr. TAR, Venezia, Sez. I, Sent. n. 1729 del 11/11/2022).

È pertanto raccomandabile, prima di avviare la ricognizione 2024, effettuare una verifica delle caratteristiche dei propri servizi esternalizzati riguardanti la riscossione dei tributi e delle entrate di competenza dell'ente e raffrontarle con i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella deliberazione della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia n. 7/2024/PASP al fine di adottare una corretta classificazione di tali attività e valutare se sottoporle alla ricognizione periodica.

4.6 Servizi crematori e gestione impianti sportivi inquadrabili come SPL

Ancora in tema di inquadramento dei servizi degli enti locali, è utile richiamare due ulteriori recenti riferimenti giurisprudenziali.

Il primo riguarda la gestione dei crematori: nel parere n. AS1934/2023 rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si ricorda come l'attività di gestione dei crematori sia riconducibile all'ambito normativo dei servizi pubblici locali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2012.

Nella sentenza del TAR Lombardia n. 26/2024, è stato invece rilevato come la gestione di un impianto sportivo sia sempre inquadrabile come servizio pubblico locale: “il Collegio reputa che, in

considerazione della centralità del momento della «gestione», che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica, la gestione dell'impianto sportivo per cui è causa assume i caratteri tipici di un servizio pubblico [su cui cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 28-01-2021, n. 858; id., 18-08-2021, n. 5915, per cui: «Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.). Ne discende che, sotto il profilo considerato, l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l'appunto, una concessione di servizi»; nonché, TAR Lazio, Roma, II S, 27-03-2023, n. 5246; TAR Lombardia, Milano, I, 24-02-2023, n. 485].

Difatti, giova ribadire che, stando alla giurisprudenza condivisa dal Collegio, gli impianti sportivi comunali «appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, sicché, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull'inadempimento degli obblighi concessori e la decadenza del concessionario» (così, Consiglio di Stato, sez. II, 20 maggio 2022, n. 4007)».

Rispetto all'inquadramento desumibile dagli autorevoli riferimenti giurisprudenziali richiamati nello stralcio della sentenza sopra riportato, occorre aggiungere che, ai fini della effettiva riconducibilità di un servizio di gestione di impianti sportivi nell'ambito della ricognizione periodica di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, occorre ulteriormente verificare se è altresì ravvisabile il requisito della rilevanza economica: l'affidamento della gestione di molti impianti è infatti spesso accompagnato dalla precisazione dell'assenza di tale requisito, inquadrando il servizio come privo di rilevanza economica ed escludendolo dalla ricognizione.

5. Agenda per la ricognizione SPL 2024

In considerazione di quanto analizzato nei paragrafi precedenti, di seguito si delinea una possibile agenda per affrontare in modo incisivo e sostenibile la prossima ricognizione periodica dei servizi pubblici locali. Rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, si dispone ovviamente di maggiori riferimenti pratici per cui, con buon anticipo rispetto alla scadenza ultima, è possibile definire il programma degli interventi funzionali alla conduzione del monitoraggio 2024. Di seguito riportiamo lo schema dei passaggi da affrontare e più sotto la descrizione di ciò che comportano.

I passaggi per la Ricognizione SPL 2024



1. Programmazione dei controlli sui servizi pubblici locali

Tale intervento risponde ad un obbligo normativo ed assume un ruolo essenziale sia internamente all'ente che nei confronti dei gestori. L'art. 28 del D. Lgs. 201/2022 dispone quanto segue:

"Art. 28. Vigilanza e controlli sulla gestione

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Premesso che gli oneri di vigilanza e controllo sopra richiamati hanno una valenza più ampia e generale, riteniamo che gli enti possano utilmente correlare l'obbligo normativo di dotarsi di un programma di controlli con l'avvio di un percorso finalizzato alla stesura della relazione sulla ricognizione periodica.

In tal senso, **sarebbe raccomandabile prevedere l'adozione di una delibera di Giunta in cui si definisca il programma dei controlli da porre in essere**; la competenza dell'organo esecutivo appare coerente con la prassi richiamata nei precedenti paragrafi, che ha visto proprio nella Giunta, l'organo che ha concretamente recepito ed approvato la relazione di ricognizione. Quanto ai tempi di adozione del Programma dei controlli, laddove non ancora approvato, si ritiene comunque plausibile e sostenibile che lo stesso possa essere formalizzato entro il primo semestre dell'anno in corso: gli interventi di vigilanza si incentrano infatti sui risultati della gestione 2023 (oggetto di recente consuntivazione) e poi su quella in corso, per cui si dispone ancora di diversi mesi per interagire con i gestori.

I vantaggi per la ricognizione periodica: come anticipato, si ritiene che l'adozione di un provvedimento di indirizzo politico concernente il programma annuale dei controlli sui servizi pubblici locali presenti vantaggi sia interni che esterni; per quanto riguarda la prima

dimensione, poiché il presidio dei servizi è trasversale alla struttura organizzativa in quanto può coinvolgere diverse aree di responsabilità (in base alla tipologia di servizi esternalizzati), l'adozione di una delibera dell'organo esecutivo consente di assegnare specifiche responsabilità ed obiettivi ad ogni titolare di area nonché di individuare un referente interno che coordini la conduzione dell'intero adempimento. Dal punto di vista esterno, il programma dei controlli può essere richiamato nelle richieste di dati ai gestori, conferendo alla comunicazione una maggiore rilevanza istituzionale ed una maggiore incisività nel pretendere un riscontro.

2. Aggiornamento censimento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

Una volta formalizzato il programma dei controlli, il passaggio successivo concerne la verifica della mappatura dei servizi pubblici erogati e la valutazione di eventuali ampliamenti della stessa alla luce della prassi e degli orientamenti che sono emersi successivamente al primo adempimento e di cui si è cercato di dare conto nei precedenti paragrafi.

3. Aggiornamento analisi della regolamentazione dei servizi ed obblighi nei confronti dell'utenza

Verificato ed eventualmente aggiornato l'elenco dei servizi oggetto di ricognizione, occorre rilevare se per alcuni dei servizi esternalizzati si siano determinati cambiamenti di gestione e/o aggiornamenti delle modalità di organizzazione; nel caso si renderà necessario analizzare le novità introdotte (es. anagrafica del gestore, condizioni economiche, obblighi di servizio pubblico, ...) ed aggiornare l'impostazione della relativa scheda di monitoraggio del nuovo o del rinnovato servizio.

4. Definizione dei parametri economici, operativi e qualitativi per il monitoraggio dei servizi

Tenuto conto dell'esperienza maturata nel primo esercizio di conduzione della ricognizione, nell'ottica di un costante e progressivo affinamento delle modalità di monitoraggio e controllo dei servizi (approccio coerente con le finalità della nuova normativa, come rilevato nei primi paragrafi della presente nota), è raccomandabile condurre una verifica dei parametri di monitoraggio impiegati in precedenza e svolgere una ricalibratura degli stessi (ove ritenuto opportuno) al fine di garantire il più ampio ed utile presidio delle dimensioni economiche, operative e qualitative dei singoli servizi.

5. Interazione con i gestori e raccolta dei dati essenziali per il monitoraggio

Approntati gli strumenti di presidio dei servizi, è opportuno avviare, possibilmente prima del periodo di maggiore concentrazione delle ferie estive, i contatti con i singoli gestori in modo da recapitare agli stessi le richieste di aggiornamento sull'andamento dei servizi e disporre anche del tempo necessario per eventuali contraddittori ed approfondimenti. Particolare attenzione deve essere rivolta ai servizi in house i cui gestori, in virtù del controllo analogo esercitato dall'ente e, soprattutto, della condizione di affidamento diretto, sono ulteriormente obbligati a fornire dati dettagliati e pertinenti, in modo da dimostrare la sostenibilità del modello di gestione adottato.

6. Sviluppo appendice su sostenibilità dei servizi in house

Proprio in relazione ai servizi affidati in house providing, oltre a prevedere un sistema informativo di monitoraggio più ampio ed articolato ed a poter pretendere una collaborazione rafforzata da parte dei gestori, è bene che l'appendice dedicata a tali servizi venga sviluppata tempestivamente in modo da affiancare la conduzione della revisione periodica delle società partecipate, da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016; tale ultimo adempimento, per prassi sviluppatasi a seguito delle indicazioni della Corte dei conti, viene recepito ed approvato con deliberazione consigliare; considerando l'iter amministrativo più impegnativo, poiché la ricognizione dei servizi in house rappresenta un'appendice alla revisione periodica delle partecipate, è quindi raccomandabile che la stessa venga avviata prioritariamente; a ciò si aggiunge la considerazione che, come dimostrano gli atti di segnalazione dell'AGCM, proprio l'andamento dei servizi gestiti in house providing è quello maggiormente attenzionato dagli organismi di controllo esterno.

7. Sviluppo della relazione di ricognizione 2024 sull'andamento dei servizi

Acquisite tutte le informazioni dai gestori e predisposta l'appendice sui servizi in house, sarà possibile comporre anche la relazione di ricognizione su tutti i servizi esternalizzati che, sulla base della prassi prevalente adottata nel 2023 e, salvo diverse indicazioni degli enti deputati al coordinamento e controllo dell'adempimento che nel frattempo dovessero emergere, potrà essere recepita ed approvata con deliberazione di Giunta per poi essere tempestivamente inviata all'ANAC oltre che pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.